

Edison Rinnovabili Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1
PEC: rinnovabili@pec.edison.it

A:

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento
U.O.B. S11.2 Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici, Paesaggistici e Demoetnoantropologici
sopriag@certmail.regione.sicilia.it

e p.c.

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana
Servizio Tutela e Pianificazione Paesaggistica
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Milano 23.07.2024 – Prot. PU-3052

Oggetto: [ID_VIP: 10802] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC – PNRR) ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. sul progetto di un impianto eolico, denominato "Galia", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria 6.00 MW, per una potenza complessiva di 48,00 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Palma di Montechiaro e Licata (AG). Proponente: EDISON Rinnovabili S.p.A. – **Controdeduzioni al parere negativo di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento con nota prot. n. 6164 del 9 luglio 2024** (acquisita al prot. MASE n. 0126386 del 09.07.2024).

La società Edison Rinnovabili S.p.A. proponente dell'iniziativa in oggetto (di seguito, "Società"), con la presente intende formulare puntuali controdeduzioni volte a riscontrare il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento reso con nota prot. n. 6164 del 9 luglio 2024, al fine di dimostrare come la posizione assunta da Codesta Spett.le Soprintendenza si appalesi sproporzionata tra le esigenze di tutela ivi rappresentate e le conclusioni che hanno portato ad un totale dissenso all'iniziativa.

C1 Confidential

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento da parte di Edison Spa

Capitale Soc. 4.200.000,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 01890981200
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386
Codice destinatario RWYUTBX



Appare opportuno premettere che, a seguito di interlocuzioni per le vie brevi con il Soprintendente dei Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, è stato condiviso di effettuare un sopralluogo per visionare lo stato dei luoghi oggetto dell'area di impianto, e che il sopralluogo è stato effettuato in data 21 Maggio 2024. Nel corso dello stesso, il Soprintendente unitamente al Funzionario referente della pratica, relativamente al progetto, hanno rilevato le interferenze tra le WTG denominate 02M e 05M con le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lettera m) del D.Lgs 42/2004, per le quali è stata data indicazione già in fase di sopralluogo di eliminare le due torri e contestualmente la Società si dimostrava disponibile allo stralcio di queste.

Per le altre WTG durante il sopralluogo, non sono stati evidenziati elementi ostativi che potessero precludere l'intervento proposto se non la richiesta di esclusione delle WTG nr 02M e 05M interferenti con le aree tutelate.

Nel parere si rileva un asserito conflitto dell'opera proposta con gli indirizzi dei paesaggi locali in cui ricade l'impianto e con l'articolo 64 delle norme di attuazione ("NTA") del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento.

Nel dettaglio, attraverso il richiamo alle predette disposizioni del Piano Paesaggistico, Codesta Spett.le Soprintendenza conclude affermando che *"l'intervento previsto risulta in conflitto con gli indirizzi dei paesaggi locali"* e ciò anche se le uniche interferenze con beni e paesaggi tutelati dal Piano sono quelle tra l'elettrodotto interrato MT e la fascia di rispetto di 150 m da fiumi e corsi d'acqua tutelata ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c del D. Lgs 42/2004, e quelle degli aerogeneratori individuati con le sigle 02M e 05M che ricadono all'interno di un'area indicata come "Area di interesse archeologico" (cfr. pag. 28 Relazione paesaggistica).

La scelta progettuale, invero, non interessa, se non in minima parte, beni vincolati dal Piano Paesaggistico.

Ed infatti, l'ubicazione degli aerogeneratori (fatta eccezione per due identificati con le sigle 02M e 05M) è stata studiata in modo da non interferire con beni tutelati dal Piano Paesaggistico e, dunque, da non rientrare in aree soggette agli indirizzi e alle prescrizioni che prevedono limiti agli interventi di trasformazione edilizia al fine di preservare il contesto agrario.

Le aree interessate dalla realizzazione dell'intervento si pongono solo in prossimità di zone vincolate con il "livello 1" di tutela che è quello attribuito ad aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica, o alle emergenze percettive (componenti strutturanti), ovvero ancora alle visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva), ove le prescrizioni sono meno restrittive rispetto a quelle dei livelli successivi.

Tanto è vero che le NTA, con riferimento ai paesaggi locali interessati, prevedono un "livello 1" di tutela, nel quale, a differenza delle aree soggette a regime di tutela di livello 2 o 3, non risulta essere preclusa neppure all'interno dell'area vincolata la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.

Tuttavia, a fronte di tale soluzione progettuale, l'analisi svolta da Codesta Spett.le Soprintendenza, non ha evidenziato alcuna distinzione, nel valutare la compatibilità del progetto con le prescrizioni del Piano, tra le opere che sono previste in aree direttamente tutelate e quelle che sono invece in aree prive di vincoli.

Dalla lettura del parere, infatti, oltre a veder riportate tutte le norme di tutela si rinviene solamente una generale valorizzazione della valenza paesaggistica dell'intero comparto senza una puntuale motivazione in ordine alla specifica relazione dell'impianto all'interno del contesto in cui esso è collocato.

Tale impostazione risulta contraria a quello che è il proposito del piano paesaggistico che si rinviene da un lato, nel salvaguardare e valorizzare i beni paesaggistici, e dall'altro nel consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto insediamento, all'interno del contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione espressione della libera iniziativa economica, nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'utilizzo consapevole del suolo.

In più un'estensione delle norme di tutela anche ad aree non identificate nel piano rischia di creare un quadro pianificatorio perplesso e di difficile interpretazione, per chi – come la società istante – ha meticolosamente scelto aree non vincolate dal piano paesaggistico per sviluppare la propria iniziativa imprenditoriale.

In tal modo, viene frustrata una funzione essenziale della pianificazione paesaggistica che è quella di indirizzare l'operatore economico nelle scelte localizzative degli interventi di trasformazione, in modo che si possa avere uno sviluppo armonico del territorio e un corretto bilanciamento tra tutela del paesaggio ed iniziative economiche, soprattutto, quando come nel caso di specie le stesse siano tali da rispondere ad un interesse generale di rango costituzione qual è la tutela dell'ambiente attraverso la transizione energetica da fonti tradizionali a fonti di energia rinnovabile.

Codesta Amministrazione è chiamata a ricercare non già il totale sacrificio dell'uso produttivo di energia pulita delle aree contigue a quelle paesaggisticamente tutelate, secondo una logica meramente inibitoria, bensì una soluzione comparativa e dialettica fra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale.

Né tanto meno tali principi possano superarsi in forza dell'articolo 64 delle NTA che prevede che *“La realizzazione di impianti eolici industriali, compresi quelli di minieolico, non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Agrigento, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico”*.

In tale ottica, si rammenta che secondo costante giurisprudenza amministrativa, il dissenso opposto da una autorità tutoria dei vincoli ambientali/paesaggistici deve recare le prescrizioni utili a superarlo, diversamente verrebbe violato il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, “in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica,

funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio

(cfr. T.A.R: Lombardia, Milano, Sez. II, 20 dicembre 2023, n. 3128).

Nel parere cui si riscontra, invece, non è stata fornita alcuna indicazione in ordine alle modifiche progettuali nei termini sopra esposti, al contrario di quanto indicato verbalmente in fase di sopralluogo con lo stralcio delle torri ricadenti all'interno dell'area di interesse archeologico 02M e 05M.

Si invita pertanto con le presenti controdeduzioni Codesta Spett.le Amministrazione a fornire chiare indicazioni che possano far superare la posizione di dissenso manifestata con il parere di cui in oggetto.

Si osserva, inoltre, relativamente agli aspetti ambientali, che dalle analisi effettuate attraverso studi specialisti che hanno portato alla redazione della Relazione Floro-Faunistica depositata agli atti del procedimento è emerso che *“l'area di studio non presenta habitat di rilievo e quindi il parco eolico non rappresenta un rischio”*.

Ed invero, *“l'area è posta nella parte valliva del bacino dell'Imera meridionale e la stazione nel bacino di Palma. Si trova lontana da stazioni e lembi di habitat che caratterizzano la vegetazione naturale forestale del bacino. La vegetazione naturale è molto frammentata e l'erosione prende il sopravvento in molte aree del bacino. La fauna potenziale non riesce a trovare spazi appropriati ed habitat favorevoli alla riproduzione. Non emergono corridoi di interesse. L'area risulta distante da aree natura 2000 e fuori dalle rotte migratorie”*.

Sebbene ciò, la Società ha altresì effettuato ai fini della valutazione di incidenza sia lo screening che la valutazione appropriata per verificare gli eventuali impatti del progetto sugli habitat e le zone tutelate (tra le quali la ZSC ITA 040010).

Nel dettaglio, la Società ha potuto verificare *“durante la fase di screening, che il progetto non è direttamente connesso alla gestione di siti rete natura 2000, e verificato quali effetti potesse avere su di esso e se tali potessero essere significativi. Si è quindi proceduto ad una valutazione appropriata, al fine di analizzare le opere e metterle a confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti. Da questa ulteriore valutazione è emerso che le aree sono tutte in serie regressiva e a rischio desertificazione. Le poche aree di rifugio della flora e della fauna sono a rischio a causa di diserbo e di decespugliamenti.*

D'altro canto, le aree sono state considerate come zone ambientali da tutelare con conseguente decisione di effettuare opportune misure di mitigazione.

Tutti gli altri possibili impatti ambientali generalizzati sono risultati poco significativi su tutti gli habitat limitrofi se gestiti con opportune misure di mitigazione e nel rispetto delle norme.

Dalla valutazione della significatività non sono emersi impatti ambientali significativi, e nella mitigazione sono previste misure idonee alla salvaguardia”.

Gli approfondimenti effettuati con studi specialistici escludono, dunque, le perplessità evidenziate da Codesta Spett.le Soprintendenza con riferimento agli impatti sull'avifauna stanziale e migratoria ed in generale sono idonei a fugare i dubbi manifestati sulla compatibilità dell'intervento con le componenti ambientali.

Lo stesso avviene in relazione alle prospettate modifiche dell'ambiente in fase di cantiere.

Si tratta chiaramente di impatti solo temporanei e legati alla sola durata del cantiere che, in ogni caso, verranno ridotti al minimo dalla mitigazione proposta dalla Società prima di iniziare i lavori che consiste nell'impegno ad effettuare un

sopralluogo congiunto, Ditta e consulenti ambientale e tecnici, finalizzato alla verifica della presenza di fauna, flora e/o altro di interesse in modo da concordare le misure più idonee per ridurre eventuali impatti sulla componente biotica.

Ad ogni modo si evidenzia che il Comune di Palma di Montechiaro in qualità di Ente Gestore dello ZSC ITA 040010, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, ha rilevato che gli impatti ambientali dell'impianto risulterebbero poco significativi sull'Area ZSC ed ha espresso per competenza parere positivo ai sensi dell'Art. 5 del DPR 357/97 (Parere acquisito a Prot. MASE 0037565.27-02-2024 in allegato alla presente).

Codesta Spett.le Soprintendenza ha inoltre rilevato potenziali interferenze alle colture DOP e IGP presenti nell'area, ma come evidenziato nelle dichiarazioni che si allegano alla presente, nelle aree oggetto di ubicazione delle WTG nelle piazzole di circa 2500mq ciascuna, non sono state realizzate nell'ultimo quinquennio, produzioni di pregio di cui all'Art. 9 comma 1 del DPRS nr. 26 del 10.10.2017.

Con riferimento alle valutazioni sull'impatto delle opere sui Beni isolati merita rilevarsi come nell'intorno di 3 km dall'area di impianto si è riscontrata una scarsa presenza di beni e tutti ad una distanza tale da poter ritenere l'impatto visivo trascurabile.

Come si evince dalla Relazione Paesaggistica, la simulazione dell'inserimento dell'opera nel contesto territoriale interessato, ottenuta attraverso la ricostruzione realistica del tipo di aerogeneratore da installare posto in ambiente Google Earth in corrispondenza di ciascuna delle posizioni degli aerogeneratori, opportunamente georiferite, dimostra uno sviluppo armonico degli aerogeneratori nel contesto territoriale, non rinvenendosi alcun fenomeno di affollamento. Come espressamente richiesto nei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, recati dal D.M. 10 settembre 2010, la Società ha posto molta attenzione alla analisi del territorio attraverso una precisa e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista.

In tale ottica, per ridurre gli impatti visivi, si è prediletto l'aumento delle dimensioni degli aerogeneratori per ridurre la densità in rapporto alla scala dimensionale del sito.

Il parco eolico in esame consta invero di soli 8 aerogeneratori distribuiti in modo armonico nel paesaggio proprio per evitare la contestata alterazione della percezione del contesto agrario.

In relazione alla vicinanza con il centro abitato di Palma di Montechiaro si segnala che solo una WTG n. 07M ha una distanza inferiore ad un chilometro, essendo gli altri a distanze ben maggiori che fanno escludere la percezione dell'impianto dal centro storico.

Infine, con riferimento al rischio che vi sia un aumento della "pressione cumulativa", la preoccupazione di Codesta Spett.le Soprintendenza appare priva di elementi concreti dal momento che la presenza di un unico impianto fotovoltaico della potenza di 3850 kW non risulta tale da poter far connotare l'area come fortemente impattata da impianti di energia da fonte rinnovabile.

*** **

Alla luce di quanto osservato e dedotto, si chiede a Codesta Spett.le Soprintendenza:



di rivalutare il progetto tenendo conto delle esposte controdeduzioni, nonché della disponibilità già manifestata dalla Società all'eliminazione delle due torri 02M e 05M ed in ogni caso, di indicare eventuali accorgimenti tecnici o modifiche progettuali necessarie al superamento della posizione negativa espressa nel parere.

Distinti Saluti

Edison Rinnovabili S.p.A.

Il Procuratore
